



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO  
PRESSO IL  
Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio 3

A:

Ministero dell'Istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-  
Venezia Giulia  
Direzione Generale  
Ufficio III – Coordinamento regionale del  
personale della scuola e dei dirigenti scolastici e  
Ambito Territoriale di Trieste  
**PEC:** [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

**E, p.c.**

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/  
Gorizia  
**PEC:** [rts-ts.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-ts.rgs@pec.mef.gov.it)

Oggetto: ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta in data 23 ottobre 2023 recante i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'a.s. 2022/2023 per i dirigenti scolastici della regione Friuli-Venezia Giulia. (Risposta a Note U.S.R. Nr. 15134 del 22/11/2023 di integrazione documentale richiesta per le vie brevi, Nr. 13907 del 27/10/2023 riscontro a osservazione U.C.B. n. 208 del 25/09/2023 e 11596 del 07/09/2023). Visto ex art. 5, comma 2, lettera e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Si attesta che il provvedimento n. **ipotesi di C.I.R.** del **23/10/2023**, del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, protocollato da questo Ufficio in data **27/10/2023** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **18204 e successiva integrazione documentale protocollata da questo Ufficio con il n. 21744, in data 22/11/2023,**  
ha superato

il controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. **918**, in data **23/11/2023** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e) .

In riscontro all'osservazione n. 208 del 25 settembre 2023 dello scrivente Ufficio, è pervenuta, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 40bis, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 5, comma 2, lett. e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la nuova ipotesi di contratto in oggetto, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40, comma 3sexies, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Preliminarmente, si evidenzia che, in deroga all'adozione di una ipotesi di C.C.N.I., prevista dall'art. 7, comma 4, lettera a) del C.C.N.L. 8 luglio 2019, si prende atto del comma 341, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, modificato dall'art. 5, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, con il quale si stabilisce che: *“Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'Istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010”*.

Si prende atto di quanto disposto dal decreto del Direttore U.S.R. prot. n. 6679 del 17 giugno 2021, sulla ripartizione delle istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione in fasce di complessità anche per l'anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2023.

Si rappresenta che per l'a.s. 2022/2023 il riparto delle risorse prevede una quota parte destinata esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile, pari a euro 592.411,32, come previsto dall'art. 1, commi 339 e 340, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si prende atto che, per l'a.s. 2022/2023, “[...] per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022 [...]”, come previsto dall'art. 5, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Si prende atto, inoltre, che con la presente ipotesi codesto U.S.R. ha calcolato, per l'anno scolastico 2022/2023, i valori annui lordi della retribuzione di posizione parte variabile in misura pari a quella già percepita dai dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2021/2022, utilizzando per la retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – e la retribuzione delle reggenze, **un importo inferiore all'85%** del fondo destinato al pagamento delle predette retribuzioni (compresa la quota esclusiva per la retribuzione di parte variabile). Pertanto, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 1, comma 559 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: *“Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”*.

Con l'occasione, si rilevano i seguenti refusi, da rettificare in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto, prima della pubblicazione nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito di codesto U.S.R.:

- nel **“PREMESSO”** dell'**ipotesi**, per completezza, si chiede di indicare l'ipotesi di C.I.R. sottoscritta in data 23 agosto 2023, sottoposta a osservazione U.C.B. n. 208 del 25 settembre 2023;
- a pag. n. 2 dell'**ipotesi**, nel **“PREMESSO”**, in merito all'economia relativa al precedente FUN (a.s. 2021/2022), pari a euro 9.000,96 che va ad incrementare esclusivamente la retribuzione di risultato, si chiede di indicare anche i riferimenti contrattuali *“art. 27, comma 2 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 e art. 42, comma 4 del C.C.N.L. 8 luglio 2019”*;
- a pag. n. 3, art. 2, punto 1, dell'**ipotesi**, si chiede di inserire l'importo pari a euro 9.000,96, riguardante l'economia relativa al FUN dell'anno scolastico 2021/2022 che incrementa esclusivamente la retribuzione di risultato per l'a.s. 2022/2023;

- a pag. n. 6, art. 5, punto 1, dell'**ipotesi**, il riferimento all'"*art. 4, punto 5*" non risulta pertinente. Al riguardo, si segnala che il riferimento corretto è "*art 4, punto 4*";
- a pag. n. 1 della **relazione illustrativa**, nella "**PREMESSA**", si chiede di inserire l'importo pari a euro 9.000,96, riguardante l'economia relativa al FUN dell'anno scolastico 2021/2022 che incrementa esclusivamente la retribuzione di risultato per l'a.s. 2022/2023;
- a pag. n. 3 della **relazione illustrativa**, punto 2. "*Illustrazione dell' articolato del contratto*", si chiede di inserire la lettera d), indicante l'importo pari a euro 9.000,96, riguardante l'economia relativa al FUN dell'anno scolastico 2021/2022 che incrementa esclusivamente la retribuzione di risultato per l'a.s. 2022/2023;
- a pag. n. 1 della **relazione tecnico-finanziaria**, Modulo I, la quota destinata esclusivamente alla retribuzione di posizione – parte variabile, è pari a euro 592.411,32, anziché pari a euro 592.411,45, come erroneamente indicato;
- a pag. n. 1 della **relazione tecnico-finanziaria**, Modulo I, sezione II - Risorse variabili, per completezza, si chiede di inserire l'importo pari a euro 9.000,96, riguardante l'economia relativa al FUN dell'anno scolastico 2021/2022 che incrementa esclusivamente la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 e dell'art. 42, comma 4 del C.C.N.L. 8 luglio 2019;
- a pag. n. 2 della **relazione tecnico-finanziaria**, Modulo I, Sezione IV, nella tabella si chiede di inserire anche l'importo pari a euro 9.000,96, relativa all'economia dell'anno precedente riguardante l'economia relativa al FUN dell'anno scolastico 2021/2022 che incrementa esclusivamente la retribuzione di risultato. Pertanto, il totale complessivo del fondo sottoposto a certificazione è pari a euro 5.474.568,39, anziché a euro 5.465.567,43;
- a pag. n. 2 della **relazione tecnico-finanziaria**, Modulo II, Sezione IV, nella tabella, l'importo relativo alla "*retribuzione di risultato a.s. 2022/2023*" è pari a euro 1.121.705,93, anziché a euro 1.112.704,97. Pertanto, il totale della somma a disposizione per contrattazione integrativa è pari a euro 5.474.568,39, anziché a euro 5.465.567,43;
- a pag. n. 3 della **relazione tecnico-finanziaria**, Modulo II, Sezione VI, punto a., il totale per la retribuzione di risultato è pari a euro 1.121.705,93, anziché a euro 1.121.709,93, come erroneamente indicato.

Da ultimo, si prende atto degli arrotondamenti effettuati nell'ipotesi di C.I.R. in oggetto e nel foglio di calcolo allegato, che comportano differenze centesimali nei conteggi. Resta inteso che, all'atto

della liquidazione delle provvidenze, la verifica amministrativo-contabile delle singole posizioni dirigenziali verrà effettuata dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Si trasmette la presente nota al fine di consentire la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto, **con le rettifiche richieste**, e di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che dispone all'art. 21, comma 2, *“le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

LP/MSC

Data 23/11/2023